

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 10.2026

- Ai Produttori interessati
- Al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità
Alimentare e delle Foreste
- Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
- Ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)
LORO SEDI
- E p.c.
- A **Direzione Coordinamento AGEA**
Sede
- Alla **Leonardo S.p.A**
PEC: cybersecurity@pec.leonardo.com
- Alla RTI Lotto 2
Servizi di sviluppo e gestione SIAN -
Servizi tecnici-agronomici
PEC: protocollo-lotto2@pec.it

Oggetto: Riforma della Politica Agricola Comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2026.

INDICE

INDICE.....	3
1 DOMANDA UNIFICATA 2026	6
2 RIFERIMENTI NORMATIVI	7
3 CAMPO DI APPLICAZIONE	7
3.1 Sviluppo Rurale	7
3.2 Pagamenti Diretti.....	8
4 AMBITO DI COMPETENZA.....	10
5 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO.....	10
5.1 Piano di coltivazione grafico	11
5.2 Domanda unificata ed elementi geospaziali	11
5.3 MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA UNIFICATA.....	12
6 TIPOLOGIA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNIFICATA 2026	13
6.1 Domanda iniziale.....	14
6.2 Modifica della domanda ai sensi dell'art. 7	14
7 COMUNICAZIONE DI RITIRO TOTALE DELLA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REG. (UE) N. 2022/1173 E COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) 2021/2116.....	15
7.1 Comunicazione di ritiro totale della domanda ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173.....	15
8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	16
8.1 Termini di presentazione delle domande iniziali e delle domande di modifica o ritiro	16
8.2 Presentazione tardiva della domanda unificata ai sensi del reg. (UE) 2021/2115.....	17

9	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN	17
9.1	Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA.....	18
9.2	Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA (utente qualificato)	18
9.3	Modalità di sottoscrizione della domanda unificata	18
9.4	Istruttoria preliminare	19
9.5	Predisposizione degli interventi di Sviluppo Rurale su sistema SIAN.....	19
9.5.1	Configurazione degli interventi di Sviluppo Rurale su sistema SIAN (VeCI)	19
9.5.2	Predisposizione parametri.....	19
10	REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	20
10.1	Agricoltore in attività	20
10.2	Mantenimento attività agricola minima e l'esercizio dell'attività agricola e non agricola.....	21
10.3	Controllo misura SRA29 – agricoltura biologica	21
10.4	Controllo misura SRA01– Produzione Integrata.....	21
11	TIPI DI INTERVENTO	22
11.1	TIPI DI INTERVENTO SOTTOFORMA DI PAGAMENTI DIRETTI	22
11.2	Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS).....	23
11.3	Richiesta di accesso alla riserva nazionale (DAR)	25
11.4	Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS).....	28
11.5	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS-YF).....	29
11.6	Regimi per il clima l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi)	31
11.6.1	Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale	31
11.6.2	Pagamento per inerbimento delle colture arboree	34

11.6.3	Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico.....	35
11.6.4	Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.....	37
11.6.5	Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori	38
11.6.5.1	Eco-schema 5, livello 1	39
11.6.5.2	Eco-schema 5, livello 2	40
11.7	Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia	44
11.7.1	Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte	45
11.7.2	Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne.....	46
11.7.3	Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovicaprino	47
11.8	Sostegno accoppiato al reddito per superficie	47
11.8.1	Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro	49
11.8.2	Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza	49
11.8.3	Sostegno accoppiato al reddito per riso	49
11.8.4	Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero	50
11.8.5	Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione	50
11.8.6	Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012	51
11.8.7	Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati	52
11.8.8	Sostegno accoppiato al reddito per la soia.....	52
11.8.9	Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia.....	52
12	CONDIZIONALITÀ (CD CONDIZIONALITA' RAFFORZATA)	53
12.1	Condizionalità sociale	54
13	REQUISITI PER IL PAGAMENTO	55

13.1 Limiti minimi pagamenti diretti	55
13.2 Limiti minimi interventi Sviluppo Rurale	55
13.3 Contributo agli strumenti di gestione del rischio.....	55
13.4 Documentazione antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).....	56
14 MODALITA' DI PAGAMENTO	58
15 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI	59
16 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	59
17 ACCESSO AGLI ATTI.....	61
18 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: CRITERI DI CONTROLLO DEGLI AIUTI E MODALITÀ DI RIESAME, COMUNICAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA	62
ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	64
Allegato 1.1 - Base giuridica Unionale	64
Allegato 1.2 - Base giuridica Nazionale.....	66
ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).....	74
ALLEGATO 3 – ELENCO DEI PRODOTTI	79
ALLEGATO 4 – MODELLO DOMANDA UNIFICATA	79

1 DOMANDA UNIFICATA 2026

In ottemperanza al paragrafo 10 della Circolare AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024 e delle disposizioni contenute nella Circolare di Agea Coordinamento 12953 del 13 febbraio 2026, l'Organismo Pagatore AGEA

ha stabilito, a norma dell'art. 3, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2022/1173, che gli interventi di seguito elencati siano integrati in un'unica domanda di aiuto (domanda unificata), cui si applicano gli specifici requisiti stabiliti nell'ambito di tali interventi:

- a) interventi sotto forma di pagamenti diretti, di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115;
- b) interventi di sviluppo rurale, di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115.

Infatti, la domanda unificata costituisce uno strumento di semplificazione dell'iter procedurale a carico degli agricoltori e di riduzione degli oneri a carico dell'Organismo Pagatore in materia di controlli e pagamenti.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono riportati in allegato 1.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Sviluppo Rurale

Le presenti Istruzioni Operative si applicano agli interventi connessi alla superficie e agli animali dello Sviluppo Rurale previsti dal Reg. (Ue) n. 2021/2115.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo Pagatore AGEA presentano la domanda unificata 2026 secondo le modalità di seguito indicate. La domanda unificata, nelle specifiche sezioni riguardanti lo Sviluppo Rurale, comprende anche gli elementi afferenti alle condizioni di ammissibilità al sostegno disciplinati nel PSP, nei bandi e nelle disposizioni applicative regionali.

Sulla base di quanto indicato nell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2115, gli interventi a superfici e animali afferenti allo Sviluppo Rurale sono raggruppati in 3 categorie:

- 1. Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione; ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 (SRA);
- 2. Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115 (SRB);
- 3. Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori dell'art. 72 del Reg. (UE) 2021/2115 (SRC).

Di seguito sono elencati gli interventi a superficie e a capo che le Autorità di Gestione attivano per la campagna 2026:

- SRA01 - Produzione integrata
- SRA02 - Uso sostenibile dell'acqua
- SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA04 - Apporto di sostanza organica nei suoli
- SRA05 - Inerbimento colture arbore
- SRA06 - Cover crops
- SRA08 - Gestione prati e pascoli permanenti
- SRA12 - Colture a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche
- SRA13 - Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici
- SRA14 - Allevatori custodi dell'agro-biodiversità
- SRA15 - Agricoltori custodi dell'agro-biodiversità
- SRA19 - Impegni specifici di uso sostenibile dei fitosanitari nelle aree Natura 2000
- SRA21 - Impegni specifici di gestione dei residui
- SRA24 - Pratiche di agricoltura di precisione
- SRA25 - Tutela paesaggi storici
- SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
- SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA30 - Benessere animale
- SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
- SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
- SRB03 - Sostegno zone con vincoli specifici
- SRC01 - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000
- SRC02 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

Per le tipologie di operazioni dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che sono finanziate con risorse FEASR 2023-2027 le modalità di presentazione delle domande sono oggetto di apposite Istruzioni Operative.

3.2 Pagamenti Diretti

I tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) 2021/2115 che possono essere richiesti in domanda unificata per l'anno 2026 sono i seguenti:

1. PD01 - BISS(21) - Sostegno di base al reddito per la sostenibilità previsto dalla sottosezione II del Reg. (UE) 2021/2115
 - a. Richiesta di attivazione dei diritti all'aiuto posseduti
 - b. Accesso alla riserva nazionale
2. PD03 - CRISS(29) - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità ai sensi degli articoli 29 e 98 del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 14 del DM 23 dicembre 2022 n.660087
3. PD02 - CIS-YF(30) - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori previsto dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 2021/2115, applicato dal Capo II Sezione II art. 15 del DM 23 dicembre 2022 n.660087;
4. Regimi per il clima l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi), previsti art. 31 del Reg. UE 2021/2115 e disciplinato dalla sezione 3 dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087;
5. Il sostegno accoppiato al reddito, disciplinato dal capo II del DM del 23 dicembre 2022, n. 660087
 - a. Accoppiati zootecnia:
 - i. settore latte (art. 23)
 - ii. settore carne bovina (art. 24)
 - iii. settore ovi-caprino (art. 25)
 - b. Accoppiati a Superficie
 - iv. CIS(32) - PD 06 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) (art. 26);
 - v. CIS(32) - PD 06 - CIS(05) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Oleaginose Girasole e Colza (art. 27);
 - vi. CIS(32) - PD 06 - CIS(02) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Riso (art. 28);
 - vii. CIS(32) - PD 06 - CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Barbabietola da zucchero (art. 29);
 - viii. CIS(32) - PD 06 - CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Pomodoro da trasformazione (art. 30);

- ix. CIS(32) - PD 06 - CIS(07) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Olivo - settore olio di oliva prodotto secondo i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 31);
- x. CIS(32) - PD 06 - CIS(06) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Agrumi (art. 32);
- xi. CIS(32) - PD 06 - CIS(08) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche - Soia (art. 33);
- xii. CIS(32) - PD 06 - CIS(09) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche - Leguminose diverse dalla soia (art. 34).

4 AMBITO DI COMPETENZA

Per gli interventi dello Sviluppo Rurale, le Regioni che ricadono nell'ambito territoriale di competenza dell'OP AGEA sono: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta. I beneficiari devono predisporre una sezione per ciascuna Regione/Intervento/Annualità di impegno per i quali intendono fare la domanda unificata.

Per i pagamenti diretti del FEAGA SIGC ricadono nella competenza dell'OP AGEA tutte le aziende agricole che hanno costituito il fascicolo aziendale presso l'OP AGEA.

Le aziende agricole che ricadono nelle condizioni sopra descritte presentano la domanda unificata presso l'OP AGEA.

5 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

Per la tenuta, costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda a quanto riportato nelle Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 122 del 11 novembre 2025 - Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2026.

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda unificata per l'anno 2026 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda.

Le tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione del beneficiario, con relativa documentazione richiesta, sono riportate nelle Istruzioni Operative n.122 del 11 novembre 2025. Per lo Sviluppo Rurale, le ADG possono escludere, con propri provvedimenti attuativi, alcune tipologie di titoli di conduzione.

5.1 Piano di coltivazione grafico

Le Istruzioni Operative n. 122 del 11 novembre 2025 definiscono il contenuto del piano di coltivazione grafico (PCG) unitamente alle regole e alle modalità di compilazione.

Il PCG è integrato con la carta dei suoli e la nuova parcella di riferimento.

In applicazione della normativa unionale di cui al Regolamento (UE) n. 2022/1173 l'unica modalità di presentazione della domanda per gli interventi a superficie è quella geospaziale.

5.2 Domanda unificata ed elementi geospaziali

Ai sensi dell'articolo 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda unificata, per i pagamenti dello Sviluppo Rurale e per i Pagamenti Diretti, è presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 Reg. (UE) 2022/1173, fornito da AGEA, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di Gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/1173, la domanda unificata contiene gli elementi di seguito elencati:

- a) identità del beneficiario;
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
- c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità ed altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;
- d) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.

In particolare, la domanda geospaziale è caratterizzata dalle seguenti informazioni:

- a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;

- b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle ai fini degli interventi a superficie;
- c) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi richiesti;
- d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unificata e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

Per gli interventi dello Sviluppo Rurale le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale, relative alla propria consistenza zootecnica, con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Al fine di garantire la correttezza dei pagamenti da eseguire per gli interventi basati sugli animali, costituisce onere dell'allevatore aggiornare/integrare/correggere le informazioni presenti nella BDN entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge o specifiche tempistiche previste da singoli interventi.

La domanda contiene altresì l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai Reg. (UE) 2016/679 e 2018/1725.

5.3 MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA UNIFICATA

La compilazione del Piano di Coltivazione in modalità grafica (PCG) è propedeutica alla predisposizione della domanda unificata.

Sulla base del PCG compilato dall'azienda, il sistema guida l'azienda stessa nelle richieste di aiuto che confluiranno nel modello di domanda unificata, sulla base delle seguenti informazioni:

- rilevazioni AMS disponibili;
- matrici prodotto/intervento per pagamenti diretti e Sviluppo rurale;

- matrici compatibilità impegni/interventi Sviluppo rurale;
- impegni già assunti dall'azienda nello Sviluppo rurale e nei pagamenti diretti.

Con particolare riferimento agli interventi degli pagamenti diretti, gli elementi da indicare nella domanda unificata sono quelli previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i, in conformità agli articoli 3 - 9 del Reg. (UE) n. 2022/1173, dalle circolari Agea prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 e n. 21371 del 14 marzo 2024 come integrata e modificata dalla Circolare AGEA.96325.2024 del 19 dicembre 2024.

Per lo Sviluppo rurale, ai fini della richiesta degli aiuti per gli interventi di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115, la domanda unificata prevede l'utilizzo di set informativi definiti dalle Regioni in maniera propedeutica relativi a:

- predisposizione bandi, durata impegni e finalità di domanda;
- associazione prodotti/unit amount per ciascun intervento;
- associazione titoli di conduzione/intervento;
- associazione forma giuridica/intervento;
- combinazione e compatibilità tra interventi;
- combinazione e compatibilità tra operazioni;
- definizione regole di demarcazione tra SR e PD, OCM e vendemmia verde;
- regole di sovrapposizione con misure PSR PAC 2014-2022 e precedenti.

In apposita area del SIAN è disponibile un riepilogo degli interventi SIGC richiesti dal beneficiario per gli aiuti diretti, per lo Sviluppo rurale programmazione 2023-2027 e Sviluppo rurale misure a superfici e animali relativi alla programmazione 2014-2022 e precedenti.

Le modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento afferenti ai PSR della Programmazione PSR 2014-2022 e precedenti sono oggetto di apposite istruzioni operative.

6 TIPOLOGIA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNIFICATA 2026

Nel quadro QA della domanda unificata è indispensabile indicare la tipologia di domanda, specificando se si tratta di:

1. domanda iniziale;

2. domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173.

6.1 Domanda iniziale

È la domanda unificata presentata per la campagna 2026 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La domanda unificata è identificata univocamente da un codice identificativo (numero domanda) e da codici identificativi legati a ciascuna tipologia di procedimento (ambito Pagamenti Diretti e ambito Sviluppo Rurale) anch'essi univoci (codice a barre).

Per lo Sviluppo rurale, ciascuna sezione relativa ad un intervento/impegno è considerata valida solo se la relativa sezione di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

6.2 Modifica della domanda ai sensi dell'art. 7

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Occorre indicare, nel campo “in sostituzione della domanda”, il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. Qualora vengano presentate più domande di modifica, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Con successive Istruzioni Operative saranno fornite indicazioni circa le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro di cui all'articolo 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173.

7 Comunicazione di ritiro totale della domanda ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 e comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116

7.1 Comunicazione di ritiro totale della domanda ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173

È possibile presentare una comunicazione di ritiro totale della domanda ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dall'AGEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o delle anomalie riscontrate nella sua domanda.

Sviluppo Rurale

Per le sezioni dello Sviluppo rurale della domanda unificata relative ad un intervento, la richiesta di sostegno o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata totalmente. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare presso la Regione una comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la sezione precedentemente presentata con la domanda unificata.

L'autorità competente (Regione) esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

L'autorità competente (Regione) determina la irricevibilità di una comunicazione di ritiro totale rispetto ai seguenti requisiti:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità riscontrate sulla domanda.

Nei suddetti casi la rinuncia non può essere consentita.

7.2 Comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 - Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali

Sviluppo Rurale

Per le sezioni dello Sviluppo rurale della domanda unificata le comunicazioni ai sensi dell'art 3 del Reg. (UE) 2021/2116 con la relativa documentazione probante devono essere presentate presso la Regione.

L'autorità competente (Regione) esegue l'istruttoria della comunicazione ai sensi del citato art. 3.

Interventi sotto forma di pagamenti diretti

Ai sensi dell'art. 11, comma 14, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il beneficiario che non ha potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante, secondo le modalità stabilite dall'OP AGEA nelle Istruzioni Operative n. 81 del 1 agosto 2023 e s.m.i, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unificata relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

8.1 Termini di presentazione delle domande iniziali e delle domande di modifica o ritiro

1. **Domanda iniziale:** ai sensi dell'art. 11, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per gli interventi dei Pagamenti Diretti e ai sensi dell'articolo 7 del DM n. 0147385 del 9 marzo 2023, la domanda unificata deve essere presentata dall'agricoltore all'Organismo pagatore AGEA **entro il 15 maggio 2026**;
2. **Domanda di modifica** ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173. Come previsto dall'art. 11, comma 12 del D.M. 660087 del 19/12/2023: *“Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173:*
 - a) *per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie, prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno di domanda. Non sono ammessi ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;*
 - b) *per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini, entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, in qualsiasi momento precedente la data fissata ai sensi dell'art. 22, comma 4 del presente*

decreto mediante il ritiro dell'intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN;
c) per altri interventi, entro il 30 settembre di ogni anno. ””

3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale) per gli interventi presenti nella Domanda Unificata, coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

8.2 Presentazione tardiva della domanda unificata ai sensi del reg. (UE) 2021/2115

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili rispetto al termine previsto del 15 maggio 2026. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza, viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Le domande iniziali presentate oltre il 9 giugno 2026 sono irricevibili.

Le domande di modifica delle domande iniziali presentate oltre il 9 giugno 2026 sono irricevibili.

9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

Il beneficiario può fare la presentazione in forma telematica:

- direttamente sul sito www.agea.gov.it;
- sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

Alla luce dell'obbligo di presentazione del 100% delle domande basate su strumenti geospaziali, le domande presentate su carta sono irricevibili.

Dal 1° marzo 2021, il Decreto Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020) prevede che si possa accedere ai siti web della Pubblica Amministrazione solo attraverso lo SPID o la carta d'identità elettronica.

9.1 Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

I beneficiari che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA, cui hanno anche conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN necessaria alla compilazione della domanda, presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

9.2 Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA (utente qualificato)

Fermo rimanendo quanto previsto dal precedente paragrafo 5 in merito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo, l'azienda agricola in possesso di firma digitale e che non ha delegato il CAA alla presentazione della domanda può presentare la domanda stessa direttamente sul sito www.agea.gov.it. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

9.3 Modalità di sottoscrizione della domanda unificata

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, è possibile anche la presentazione con firma elettronica. La tipologia di firma resa disponibile è la Firma Elettronica Avanzata (FEA) tramite Libro Firma e autenticazione SPID.

Le domande unificate che comprendono interventi dello Sviluppo Rurale del PSP afferenti a bandi che non prevedono firma autografa sono presentabili esclusivamente con firma elettronica.

Il processo di rilascio della domanda e di firma tramite Libro Firma si articola in due fasi:

- Invio della dichiarazione al sistema di firma, funzionalità abilitata agli operatori con ruoli di RILASCIO o STAMPA.
- Recupero dello stato di firma e conseguente rilascio finale, funzionalità abilitata agli operatori con ruolo di RILASCIO.

Gli utenti firmatari vengono notificati tramite mail o PEC dello stato di avanzamento del processo di firma a loro carico fino alla conclusione dello stesso.

Per i dettagli sull'utilizzo delle funzioni dei software a supporto del processo ovvero applicativo "Intersettoriale Compilazione Atti" e "Libro Firma" si rimanda ai rispettivi manuali utente disponibili al seguente link: <https://www.agea.gov.it/portale-agea/servizi/libro-firma>.

9.4 Istruttoria preliminare

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici unionali, nella fase di stampa della domanda, vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali difformità che, nella successiva fase di istruttoria amministrativa, potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

9.5 Predisposizione degli interventi di Sviluppo Rurale su sistema SIAN

9.5.1 Configurazione degli interventi di Sviluppo Rurale su sistema SIAN (VeCI)

Al fine di consentire all'Organismo Pagatore di garantire la verificabilità e controllabilità degli interventi e allo scopo di favorire la condivisione delle migliori prassi in materia di procedure di controllo, è necessario che ciascuna Autorità di Gestione configuri sul sistema informativo SIAN, per ciascun intervento previsto nel PSP, gli elementi caratteristici e le specificità delle schede Regionali dettagliati nel PSP e nei bandi Regionali. AGEA ha reso disponibile alle Autorità di Gestione l'applicativo VeCI per la configurazione degli interventi sul SIAN.

9.5.2 Predisposizione parametri

Al fine di censire puntualmente sul sistema informativo SIAN tutti i parametri riportati nei PSP necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di sostegno e pagamento, sono messi a disposizione delle Autorità di Gestione i seguenti servizi informativi:

o Predisposizione degli Interventi;

- ✓ Aggiornamento associazione dei codici prodotti agli interventi;
- ✓ Definizione della combinazione tra interventi;

✓ Definizione della cumulabilità tra interventi;

✓ Definizione di eventuali premi aggiuntivi.

o Gestione Bandi Regionali;

o Gestione degli ambiti territoriali e dei Territori Svantaggiati;

o Gestione delle decurtazioni (demarcazioni, OCM, vendemmia verde, Eco-schemi etc.);

Nell'Allegato 3 sono riportati i prodotti, le varietà ed i relativi codici dichiarabili in domanda ed associabili ai relativi interventi individuati dalle Regioni nel PSP e/o nei relativi bandi.

10 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

10.1 Agricoltore in attività

La qualifica di agricoltore in attività è stabilita dall'art. 4, paragrafo 5 del Reg. (UE) n.2021/2115, dall'art. 4 del DM del 23 dicembre 2022 n. 660087 e smi.

L'art. 7, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che **i pagamenti diretti sono concessi agli agricoltori in attività. Tale requisito costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi richiesti.**

La disciplina del requisito è prevista dalla specifica circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023.

Il requisito di "Agricoltore in attività" in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti diretti per l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale (art. 12, comma 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087) e per talune fattispecie di trasferimento dei titoli (art. 13, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

Per gli interventi degli aiuti diretti il requisito di "Agricoltore in attività" deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto e cioè al momento in cui l'agricoltore esegue tale adempimento e non alla data ultima di presentazione della domanda. Il mancato possesso del requisito al momento della presentazione della domanda di aiuto non può essere successivamente sanato con efficacia retroattiva. La verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività e l'eventuale istruttoria viene eseguita secondo le modalità e le tempistiche definite al paragrafo 4 della circolare 12874 del 22.02.2023.

Per lo Sviluppo rurale il PSP prevede, come condizione di ammissibilità per gli interventi di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115 (Interventi SRB) che il beneficiario sia "agricoltore in attività". Le ADG possono inserire tale criterio di ammissibilità nei propri provvedimenti attuativi per altri interventi diversi da quelli definiti all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115. Il requisito di agricoltore attivo deve essere posseduto all'inizio dell'impegno e per tutta la sua durata.

10.2 Mantenimento attività agricola minima e l'esercizio dell'attività agricola e non agricola

All'articolo 3, comma 1 e 2 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dal DM 30 marzo 2023 n. 185145, vengono stabilite le regole che i beneficiari devono seguire per il mantenimento dell'attività agricola minima e per l'esercizio dell'attività agricola e non agricola.

10.3 Controllo misura SRA29 – agricoltura biologica

Per le aziende che presentano domanda per l'intervento SRA29 (agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 70 del Reg. UE 2021/2115) assoggettate al sistema di controllo previsto dal Reg. (UE) 2018/848, è necessario assoggettarsi alle pratiche e ai metodi di produzione biologica nel Sistema Informativo Biologico (SIB).

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Coerentemente con quanto stabilito dal Reg. (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni per le colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

10.4 Controllo misura SRA01– Produzione Integrata

Il PSP prevede, che per la corresponsione degli aiuti per la misura SRA01 (Produzione Integrata) previsti dall'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115, è necessario che il Beneficiario aderisca al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Per tutti i successivi controlli necessari per i pagamenti della domanda unificata si rimanda a successive Istruzioni Operative contenenti le modalità i termini di controllo e sanzioni.

11 TIPI DI INTERVENTO

11.1 TIPI DI INTERVENTO SOTTOFORMA DI PAGAMENTI DIRETTI

I tipi di intervento sottoforma di pagamenti diretti previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) 2021/2115 che possono essere richiesti in domanda unificata per l'anno 2026 sono i seguenti:

1. **Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS)** previsto dalla sottosezione II del Reg. (UE) 2021/2115
 - Richiesta di attivazione dei diritti all'aiuto posseduti
 - Accesso alla riserva nazionale
2. **Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS)** ai sensi degli articoli 29 e 98 del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 14 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
3. **Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS-YF)** previsto dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 2021/2115, applicato dal Capo II Sezione II art. 15 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
4. **Regimi per il clima l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi)**, previsti art. 31 del Reg. UE 2021/2115 e disciplinato dalla sezione 3 dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087;
5. **Il sostegno accoppiato al reddito**, disciplinato dal capo II del DM del 23 dicembre 2022, n. 660087
 - Accoppiati zootecnia:
 - settore latte (art. 23)
 - settore carne bovina (art. 24)
 - settore ovi-caprino (art. 25)

Accoppiati a Superficie

- Settore frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) (art. 26);
- Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza (art. 27);
- Settore riso (art. 28);
- Settore barbabietola da zucchero (art. 29);
- Settore pomodoro da trasformazione (art. 30);

- Settore olio di oliva prodotto secondo i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 31);
- Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati (art. 32);
- Sostegno accoppiato al reddito soia (art. 33);
- Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia (art. 34).

11.2 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS)

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.

Il beneficiario che rispetta il requisito di "Agricoltore in attività" deve chiedere nella domanda unificata l'attivazione dei titoli PAC che detiene e può chiedere l'attivazione dei titoli da Riserva Nazionale, se rispetta i requisiti previsti dall'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Il valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023 – 2027 è stato rideterminato in applicazione dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 10 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. L'aggiornamento del valore dei titoli è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 sulla base della procedura definita nella circolare di AGEA Coordinamento n. 20232 del 17.03.2023.

Nel quadro B della domanda l'agricoltore richiede l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti, dichiarando un numero equivalente di ettari ammissibili detenuti alla data del 15 maggio 2026.

Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della conformità della superficie dichiarata alle definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

L'agricoltore che intende richiedere l'attivazione dei titoli, anche se al momento della presentazione della domanda non ne è in possesso per qualsiasi motivo, deve comunque inoltrare la richiesta di aiuto. L'assenza della richiesta, infatti, impedisce di procedere al pagamento dei titoli nel caso in cui la problematica che ne impediva la disponibilità venga successivamente risolta.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, **rientrano nella definizione di ettari ammissibili:**

- 1) le superfici agricole di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
 - 1.1) sia data preventiva comunicazione all'Organismo pagatore competente dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
 - 1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
 - 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- 2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del Reg. (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente. Al riguardo si precisa che il fattore di ponderazione va preso in considerazione solo ai fini della determinazione della percentuale del 4% stabilita dalla BCAA8 o per la verifica di altri impegni, senza concorrere alla determinazione della superficie ammissibile per l'intervento;
- 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a titoli nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'art. 31 del Reg. (CE) 1257/1999 o dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- 4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, nel QUADRO 3 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 4, paragrafo 4 del Reg. (UE) 2021/2115) della domanda devono essere indicati: la varietà di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e devono essere allegate delle etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi, in conformità alla Direttiva del Consiglio 2002/57/CE.

Ai fini dell'ammissibilità delle superfici in questione, non è ammesso il trapianto ma l'agricoltore deve provvedere direttamente alla semina in campo.

11.3 Richiesta di accesso alla riserva nazionale (DAR)

I beneficiari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, per richiedere l'accesso alla riserva nazionale devono compilare il QUADRO 16 della domanda unificata, denominato "ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE".

Possono presentare la domanda di accesso alla riserva (DAR), i produttori di età compresa tra i diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e i sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e le persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda.

È necessario che l'azienda rispetti il requisito di agricoltore in attività.

Le superfici per le quali si intende richiedere l'assegnazione dei titoli o l'aumento del valore degli stessi facendo ricorso alla Riserva Nazionale devono essere dichiarate nel QUADRO 2 nella domanda unificata.

La richiesta dei titoli da riserva è consentita per superfici ammissibili pari o superiori ad un ettaro, detenute alla data del 15 maggio 2026.

Le fattispecie della Riserva Nazionale previste dall'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 sono le seguenti:

- A. Giovane agricoltore
- B. Nuovo agricoltore
- C. Contrasto all'abbandono di terre
- D. Compensazione di svantaggi specifici
- F. decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità.

Per quanto riguarda i requisiti di età, il "giovane" non deve avere più di 40 anni nell'anno di presentazione della domanda e il "nuovo" un'età compresa tra 41 e 60 anni.

I requisiti previsti per la fattispecie "giovane" sono previsti dall'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato dal DM 690628 del 22 dicembre 2025.

I requisiti per la fattispecie “nuovo” sono specificati all’art. 6 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Per le fattispecie “Giovane” e “Nuovo” è necessario il possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di accesso alla riserva nazionale, in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

- 1) superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all’allegato VI del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dal decreto 9 marzo 2023 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
- 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, **oppure** esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;”.

Si precisa, inoltre che, **dalla campagna 2026**, i requisiti richiesti per il “giovane agricoltore”, di cui al comma 1, lettera c), del D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022, così come modificato dal D.M. del 22 dicembre 2025 n. 690628, devono essere posseduti e presentati all’Organismo pagatore competente entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda per l’assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l’assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno

complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

Nel QUADRO 16 della domanda, l'agricoltore deve dichiarare di rientrare specificamente in una sola delle tre casistiche dei titoli di studio-esperienza lavorativa sopra indicate (1, 2 e 3), precisamente quella per la quale soddisferà e comproverà i requisiti alla data del 30 settembre.

In sede di compilazione/aggiornamento del fascicolo aziendale, da eseguirsi prima della presentazione della domanda unificata in relazione al requisito di istruzione e competenza, l'agricoltore deve indicare le seguenti informazioni: l'Istituto/Ente presso il quale ha conseguito/conseguirà il titolo di studio o superato l'esame di stato, la data di conseguimento (qualora già conseguito), il Comune e la provincia.

Nel caso di persone giuridiche richiedenti la riserva nazionale per le fattispecie "Nuovo" e "Giovane, nel QUADRO 16 della Domanda deve essere indicato il nominativo e il codice fiscale della persona fisica che esercita il controllo sulla società, nel caso di "nuovo agricoltore" deve svolgere la funzione di rappresentante legale della società e sottoscrivere la domanda.

Sul soggetto così indicato verrà eseguita dall'amministrazione la verifica del possesso del requisito anagrafico, del requisito di istruzione - competenza e degli altri specifici requisiti previsti dalla normativa.

Come disciplinato dall'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, i titoli ottenuti dalla riserva nazionale 2023, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria, come meglio specificato nella Circolare di AGEA coordinamento n. 26880 del 12 aprile 2023 relativa al trasferimento titoli come integrata dalla Circolare 62513 del 09.08.2024 .

I titoli assegnati o incrementati di valore dalla riserva nazionale nella campagna 2026 non possono essere ceduti nelle campagne 2026, 2027 e 2028.

Nel caso di accesso alla riserva con la fattispecie "giovane", per le sole persone giuridiche, qualora il soggetto "giovane", che con i propri requisiti soggettivi abbia consentito l'accesso alla riserva, perda il controllo effettivo e duraturo della società prima della scadenza del triennio, si provvederà alla restituzione definitiva dei titoli ottenuti dalla riserva nazionale o dell'incremento di valore nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.

L'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie “giovane” e “nuovo” è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie “giovane” esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie “nuovo” e viceversa, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022).

L'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022). Conseguentemente, se una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile ha già ricevuto l'attribuzione di titoli in una qualsiasi campagna, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l'incremento di quelli già detenuti dall'agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.

Con riferimento alle fattispecie A e B, le istruttorie del requisito del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore sono riportate in apposito Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale istituito nell'ambito del SIAN. Per le fattispecie C e D la verifica circa l'ammissibilità delle superfici alla riserva nazionale è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell'agricoltore.

Per l'accesso alla fattispecie C1 l'agricoltore interessato deve obbligatoriamente allegare alla domanda la documentazione attestante l'adesione ai programmi specifici che danno diritto all'accesso alla riserva.

11.4 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS)

Ai sensi dell'art. 14 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, possono accedere al sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità gli agricoltori in attività che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base (pertanto il richiedente deve possedere almeno un titolo). L'azienda deve avere dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili. Laddove la superficie determinata sia inferiore a 0,5 ha o maggiore di 50 ha il sostegno non è concesso.

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Viene erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui importo unitario è determinato annualmente da AGEA Coordinamento.

Il sostegno redistributivo viene richiesto tramite il QUADRO 5 della domanda, precompilato, sulla base delle superfici risultanti nel QUADRO 2 campo B1 - superfici ammissibili all'attivazione dei diritti all'aiuto e campo B19 - superficie ammissibile e non richiesta per l'attivazione dei diritti.

11.5 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS-YF)

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile, per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto. L'importo unitario è determinato annualmente da AGEA Coordinamento. Il sostegno giovane può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, è considerato "giovane agricoltore" la persona fisica che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- a) **requisito dell'insediamento:** si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda o si è insediato entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda;
- b) **requisito anagrafico:** non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto
- c) **requisito di istruzione e competenza:** è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa previsti dall'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato dal DM 690628 del 22 dicembre 2025.

Tutti i requisiti di "giovane agricoltore" devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

I soli requisiti di formazione ed esperienza devono essere posseduti e comprovati mediante presentazione all'Organismo pagatore entro il termine del 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Per il requisito di istruzione e competenza si considera quanto precisato al paragrafo 11.3.

Gli agricoltori che hanno iniziato a ricevere il premio “giovane” a norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel 2026 proseguono a beneficiare del premio se continuano a rispettare tutte le condizioni di ammissibilità previste dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto 7 giugno 2018, non sono quindi tenuti ad avere i requisiti di istruzione e competenza (previsti dall’art. 5 par. 1. C) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087). Tali aziende che proseguono il quinquennio, nel 2026 ricevono il pagamento del sostegno “giovane” sotto forma di importo per ettaro ai sensi dell’art. 15, comma 8, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Con riferimento al pagamento del sostegno in favore delle persone giuridiche si considera “giovane agricoltore” ai sensi dell’art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, colui che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell’ambito del sostegno per i giovani agricoltori.

Per le persone giuridiche il rispetto di tutti i requisiti riportati nell’Allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, a seconda delle diverse tipologie societarie, è desumibile dalla visura camerale della società.

Nel caso di persone giuridiche nella sezione I del QUADRO 4 della domanda deve essere indicato il nominativo e il CUAA della persona fisica che esercita il controllo sulla società.

Sul soggetto dichiarato verrà eseguita dall’amministrazione la verifica del possesso del requisito anagrafico, del requisito di istruzione - competenza e del controllo effettivo e duraturo.

Il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane o i giovani che attribuiscono la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta di premio continuano ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo. Per le aziende che proseguono il quinquennio iniziato a norma dell’art. 50 del Reg. (UE) 1307/2013, nella sezione III del QUADRO 4 il soggetto “giovane” deve dichiarare di continuare a mantenere il potere di controllo effettivo e duraturo della società.

Pertanto, qualora si verifichi un mutamento della compagine sociale e, al posto del soggetto che ha dato il requisito di “giovane” alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio, subentra un nuovo soggetto “giovane” (non presente nel primo anno di richiesta del premio), la società non ha più diritto a percepire il pagamento del premio per il giovane agricoltore.

Qualora, invece, al giovane agricoltore che ha consentito l’attribuzione della qualifica di giovane alla società subentri un nuovo “giovane agricoltore”, con poteri di controllo effettivo della società, già presente nella

compagine sociale nel primo anno in cui è avvenuta l'attribuzione della qualifica di giovane agricoltore alla società, quest'ultima ha diritto di continuare a percepire il pagamento.

L'accesso all'aiuto è consentito una sola volta per il medesimo soggetto riconosciuto come “giovane”, nel caso in cui l'azienda (persone giuridiche) richieda l'accesso alla riserva nazionale 2026 per la fattispecie giovane, il soggetto indicato come giovane per il “Sostegno complementare al reddito per i giovani” deve essere il medesimo che richiede la riserva nazionale.

11.6 Regimi per il clima l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi)

Come disciplinato dall'art. 31 del Reg. UE 2021/2115 e nella sezione 3 dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087 sono previsti i seguenti eco-schemi:

1. Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
2. Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
3. Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
4. Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
5. Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

L'azienda per beneficiare del pagamento degli eco-schemi deve rispettare il requisito di “agricoltore in attività”.

11.6.1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

Come indicato all'art. 17 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087, il pagamento spetta a chi aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022.

Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno; viene indicata ciascuna tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire:

- Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza

l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm-

L'art. 2 bis del DM n. 110851 del 11.03.2025 stabilisce per il periodo di osservazione, a decorrere dall'anno di domanda 2026, decorre dal 1° ottobre dell'anno precedente e termina il successivo 30 settembre ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione.

Sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

- Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento;

Gli agricoltori che vogliono aderire al SQNBA ai fini del premio previsto dall'Eco-schema 1 Livello 2 devono iscriversi all'Organismo di certificazione scelto tra quelli accreditati all'Ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA), presentando una domanda di adesione ad un Disciplinare che preveda la possibilità di pascolamento. L'elenco degli Organismi di certificazione è disponibile sul sito Masaf nella sezione di seguito indicata:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>.

Per la campagna 2026 e seguenti la richiesta di adesione all'Odc deve essere presentata entro il termine ultimo – anche tardivo - di presentazione della domanda unificata dell'anno di campagna (circolare Agea coordinamento 52344 del 27/06/2025).

Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto al valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l'anno precedente:

- 1) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore indicato dall'allegato XI del DM 23 dicembre 2022 e s.m.i. per specie e orientamento produttivo;
- 2) hanno valori DDD superiori al valore indicato dall'allegato XI del DM 23 dicembre 2022 e s.m.i. ma lo riducono del 10% rispetto all'anno 2022”.

La verifica del valore del DDD è eseguita con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, mentre le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM 660087 e s.m.i.

Con riferimento agli allevamenti suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

L'adesione al sistema SQNBA, prevista per il Livello 2 non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), in presenza di deroga Regionale o della Provincia Autonoma, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del DM 660087. Il rispetto dell'impegno di pascolamento è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

L'aiuto per il Livello 2 è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.

I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 30 settembre dell'anno di domanda dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.

Il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti.

Il premio può essere richiesto compilando l'apposito QUADRO 11, nell'ambito del quale, a partire dal codice allevamento attivo, il richiedente sottoscrive gli impegni previsti per le diverse tipologie di allevamento per uno od entrambi i livelli.

Per il livello 2 l'agricoltore deve inoltre dichiarare di:

- impegnarsi ad aderire al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) con pascolamento nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.
- allegare eventuale liberatoria del soccidario nei confronti del soccidante (100% al soccidante e non al soccidario)

11.6.2 Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Gli impegni, disciplinati all'art. 18 par. 1 punto a), b), c), d) del DM 22 dicembre 2023 n.660087, prevedono il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole).

Nel PCG (Piano di Coltivazione Grafico) vengono identificati gli appezzamenti di arboreti con inerbimento spontaneo o seminato nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, eventualmente ritagliando, dall'estensione totale, la porzione nella quale è praticato l'inerbimento.

L'appezzamento deve essere qualificato con la “pratica ordinaria – inerbimento” oppure con la “pratica ordinaria – inerbimento su oliveto di interesse paesaggistico”.

Le superfici identificate con tali pratiche vengono precompilate nella domanda nel QUADRO 12 -SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 - ES 2 - ECO-SCHEMA 2 INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE” e dettagliate nel quadro 17 della domanda, distinte tra:

- ES2.1 - Superficie inerbita nelle colture arboree - SAU investita con colture permanenti oggetto di impegno;
- ES2.2 Superficie inerbita situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) - SAU investita con colture permanenti oggetto di impegno;
- ES2.3 Superficie inerbita situata nelle zone Natura 2000 - SAU investita con colture permanenti oggetto di impegno.

È sempre possibile ridefinire la parcella predisposta o deselezionare per intero una o più parcelle predisposte automaticamente.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di:

- a) mantenere su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata. Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
- b) non effettuare trattamenti di diserbo chimico (nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma);
- c) non effettuare lavorazioni del terreno (nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma), durante tutto l'anno. È consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- d) gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea durante tutto l'anno.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico, mentre non è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

11.6.3 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Gli impegni, disciplinati all'art. 19 par. 1 punto a), b), c), d) del DM 23 dicembre 2022 n.660087, prevedono il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole). Nel PCG vengono identificati gli appezzamenti di oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella eventualmente ritagliando, dall'estensione totale, la porzione nella quale sono presenti olivi con tali caratteristiche.

L'appezzamento deve essere qualificato con la “pratica ordinaria – oliveto a valenza ambientale paesaggistica” oppure con la “pratica ordinaria – inerbimento su oliveto di interesse paesaggistico”

oppure con la “pratica ordinaria – inerbimento per impollinatori su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica”.

Nella domanda deve essere compilato il QUADRO 13 -SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 - ES 3 - ECO-SCHEMA 3 SALVAGUARDIA OLIVI DI PARTICOLARE VALORE PAESAGGISTICO, indicando le superfici relative alla salvaguardia olivi, dettagliate nel QUADRO 17 della domanda, e distinte tra:

- ES3.1 - Superficie relativa alla salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico oggetto di impegno;
- ES3.2 - Superficie relativa alla salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) oggetto di impegno;
- ES3.3 - Superficie relativa alla salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico situata nelle zone Natura 2000 oggetto di impegno.

È sempre possibile ridefinire la parcella predisposta o deselezionare per intero una o più parcelle predisposte automaticamente.

Il DM 23 dicembre 2022 n. 66087 all’art. 19, comma 1 stabilisce che la densità di impianto dell’oliveto è “calcolata a livello di appezzamento/parcella”. Per appezzamento si intende la porzione di terreno che presenta le condizioni per aderire all’eco-schema.

Sulle superfici sopraindicate l’agricoltore assume l’impegno di:

- a) effettuare la potatura biennale delle chiome. Per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano lo sviluppo della vegetazione verso l’esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell’intera chioma) la vegetazione all’interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile. Anche nel secondo anno di impegno;
- b) non bruciare in loco i residui di potatura, salvo diversa indicazione delle Autorità fitosanitarie. Al riguardo, sono le Regioni/Province autonome deputate a trasmettere i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad

AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli;

- c) mantenere per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, l'oliveto oggetto di impegno nel suo status quo con divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

11.6.4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Gli impegni sono disciplinati all'art. 20 par. 1 punto a), b), c), d) del DM 23 dicembre 2022 n.660087 modificato dall'art. 5 del DM 30 marzo 2023 n. 185145. Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel PCG, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura

I seminativi con avvicendamento almeno biennale, applicato alle colture principali e secondarie, e compresi i terreni a riposo, per un massimo di quattro anni consecutivi sono individuati nel PCG eventualmente ritagliando, dall'estensione totale, la porzione nella quale è praticato l'avvicendamento.

Nel caso di coltura secondaria, si deve avere cura di indicare correttamente le date di inizio e fine delle colture che si alternano nella Campagna.

L'appezzamento, nel caso anche il secondario, deve essere qualificato con la pratica «avvicendamento».

Nella domanda deve essere compilato il QUADRO 14 - SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 - ES 4 - ECO-SCHEMA 4 SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO indicando le superfici relative a sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento, dettagliate nel QUADRO 17 della domanda, e distinte tra:

- ES4.1 - Superficie relativa a sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento oggetto di impegno;
- ES4.2 Superficie relativa a sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento situati nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) oggetto di impegno;

- ES4.3 Superficie relativa a sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento situati nelle zone Natura 2000 oggetto di impegno.

L'avvicendamento previsto dall'eco schema è almeno biennale e coinvolge le colture principali, quelle di secondo raccolto e i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2.

È sempre possibile ridefinire la parcella predisposta o deselezionare per intero una o più parcelle predisposte automaticamente.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di:

- a) assicurare l'avvicendamento almeno biennale con presenza di colture leguminose e foraggiere nonché da rinnovo. inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa o almeno una coltura da rinnovo;
- b) rispettare il divieto di uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno sulle colture leguminose e foraggiere;
- c) assicurare l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

Poiché gli impegni hanno durata biennale, si applicano le disposizioni previste in merito alle modalità di adempimento degli impegni poliennali.

11.6.5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

L'art. 2 del DM 28 giugno 2024, n.289235 ha modificato l'art. 21 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 prevedendo, a partire dalla campagna 2025, due livelli di intervento:

- Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
- Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere, seminate nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di

interesse apistico, di cui all'allegato IX del citato DM 23 dicembre 2022, n. 660087, devono essere presenti in miscugli. Ai fini del presente livello di eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Il pagamento è concesso come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

I pagamenti del livello 1 e del livello 2 sono cumulabili per le superfici a seminativo.

Sono stati quindi previsti 2 quadri nel modello di domanda unificata riportata in Allegato 4 (Q15 L1 e Q15 - L2).

11.6.5.1 Eco-schema 5, livello 1

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività

La superficie indicata a seminativo corrisponde alla somma della superficie a seminativo (B3) e superficie ammissibile a seminativo e non richiesta per l'attivazione dei diritti (B19.1) indicata nel QUADRO 2 - SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITA' (BISS) (SOTTOSEZIONE II DEL REG. (UE) 2021/2115.

Il pagamento del livello 1 non è cumulabile con il pagamento dell'eco-schema per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (eco-schema 4) **quindi l'apprezzamento, non deve essere qualificato con la pratica «avvicendamento».**

Nella domanda deve essere compilato il QUADRO 15 -SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 - ES 5 - ECO-SCHEMA 5 L1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo ai sensi dell'art. 2 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 di modifica dell'art. 21 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 indicando le superfici relative alla impollinazione, dettagliate nel QUADRO 17 della domanda, e distinte tra:

- ES5.L1.1 - Superficie a seminativo seminativi aziendali quali superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
- ES5.L1.2 - Superficie a seminativo: seminativi aziendali quali superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN);

- ES5.L1.3 Superficie a seminativo: seminativi aziendali quali superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo situata nelle zone Natura 2000.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di destinazione del 4% dei seminativi aziendali a:

- a) superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera g), del DM 23 dicembre 2022, n. 660087;
- b) dal 1° gennaio 2025, in alternativa o in aggiunta all'impegno di cui alla lettera a), elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti.

È sempre possibile ridefinire la parcella predisposta o deselezionare per intero una o più parcelle predisposte automaticamente.

Il pagamento è concesso come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno.

Qualora non si riceva il pagamento per il sostegno di base al reddito (titoli), risulterà conseguentemente non ammissibile il pagamento complementare per l'eco-schema 5.

11.6.5.2 Eco-schema 5, livello 2

Si richiamano i commi 4 e ss. dell'art. 2 del DM 28 giugno 2024, n.289235.

Inoltre, si rammenta che a partire dalla campagna 2025, per ottemperare agli impegni del livello 2, la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata (i cartellini devono essere allegati in copia alla domanda).

Non saranno quindi più ammesse superfici a premio con copertura spontanea di piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere).

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, seminate nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n.660087, devono essere presenti in miscugli.

Nel PCG vengono identificati gli appezzamenti di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (miscugli di nettariifere e pollinifere) a perdere, seminate nelle superfici con Colture Arboree o a Seminativo.

L'appezzamento deve essere qualificato con la “pratica ordinaria – inerbimento per impollinatori” oppure con la “pratica ordinaria – inerbimento per impollinatori su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica”.

Il pagamento del livello 2, per le superfici a seminativo, è cumulabile con il pagamento per i sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (eco-schema 4).

Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, non è cumulabile con l'eco-schema per l'inerbimento delle colture arboree (eco-schema 2).

Nella domanda deve essere compilato il QUADRO 15 -SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 - ES 5 - ECO-SCHEMA 5 MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI ai sensi dell'art. 2 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 di modifica dell'art. 21 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 indicando le superfici relative alla impollinazione, dettagliate nel QUADRO 17 della domanda, e distinte tra:

- ES5.1 - Superficie con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta relativa a colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 oggetto di impegno;
- ES5.2 Superficie con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta relativa a colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) oggetto di impegno;
- ES5.3 Superficie con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta relativa a colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle zone Natura 2000 oggetto di impegno.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di:

- a) mantenere su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, la copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri

(compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come “rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole). Pertanto, tali limiti previsti dal DM 23.12.2022 n. 660087 devono essere delimitati graficamente, in fase di presentazione della richiesta di aiuto;

- b) non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
 - c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
 - d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.
- ES5.4 - Superficie a seminativo con colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 oggetto di impegno;
 - ES5.5 Superficie a seminativo con colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) oggetto di impegno;
 - ES5.6 Superficie a seminativo con colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle zone Natura 2000 oggetto di impegno.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di:

- a) mantenere, nell'anno di domanda, la copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), seminate su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con

una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;

- b) non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) fino al completamento della fioritura a non utilizzare diserbanti chimici ed altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

È sempre possibile ridefinire la parcella predisposta o deselezionare per intero una o più parcella predisposte automaticamente.

Il pagamento è concesso come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno.

Per accedere al pagamento di ECO-5 è condizione necessaria avere il diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS). Qualora non si riceva il pagamento per il sostegno di base al reddito (titoli), risulterà conseguentemente non ammissibile il pagamento complementare per l'eco-schema 5.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento, mentre non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree.

L'art. 2, commi 5 e 9, del DM 28 giugno 2024, n.289235 stabiliscono rispettivamente quanto di seguito specificato:

a) *“sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti; le Regioni e Province autonome trasmettono i pertinenti provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie ad AGEA Coordinamento, nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli”.*

A tal fine le Regioni/PA devono trasmettere ad AGEA Coordinamento le disposizioni in questione entro il termine stabilito dalla Circolare di coordinamento.

b) *“Per il livello 2, con riferimento al comma 4, lettera b) e al comma 6, lettera d), del presente articolo, in presenza di disposizioni, adottate dalle Regioni e Province autonome e altri Enti competenti, mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, i beneficiari interessati devono comunicare tempestivamente all'Organismo di controllo fornendo le indicazioni circa la tipologia e la superficie interessata dall'azione intrapresa, secondo le modalità che saranno stabilite da AGEA Coordinamento con specifico provvedimento”*

11.7 Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia

Il sostegno accoppiato al reddito è concesso sotto forma di pagamento per capo ammissibile, agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione, l'adesione a ClassyFarm degli allevamenti di bovini da latte e di quelli destinati al macello (con deroga per gli allevamenti montani) e degli allevamenti di bufale da latte, l'identificazione e registrazione individuale degli agnelli destinati alla produzione di carne IIGG.

I sostegni accoppiati zootecnici sono i seguenti:

- Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (art. 23)
- Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina (art. 24)

- Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovicaprino (art. 25).

11.7.1 Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte

Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a) del 23 dicembre 2022 n. 660087, è assegnato un premio alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 24:

a) **LIVELLO 1** (art 23 comma 1, lett a) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087)

Spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella BDN associata ad un allevamento che rispetti almeno due dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari previsti ed aderisca a Classyfarm;

b) **LIVELLO 2** (art 23 comma 1, lett b) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087)

Spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella BDN ed associata per almeno 6 mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg (CE) 1257/1999 o dell'art 32 del Reg (UE) 1305/2013 che rispetti almeno 1 dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari previsti.

L' art 23 comma 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevede un premio in favore delle Bufale di età superiore ai 30 mesi che partoriscono nell'anno, i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal D.L 5 agosto 2022 n.134.

Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.

Il premio può essere richiesto compilando l'apposito QUADRO 8, nell'ambito del quale, a partire dal codice allevamento attivo, il richiedente sceglie l'intervento richiesto, mentre nel QUADRO 9 sottoscrive gli impegni e le dichiarazioni specifiche previste per la specifica misura.

11.7.2 Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, è assegnato un premio alle vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 2 dell'articolo 24 del suindicato DM:

- a) **LIVELLO 1 - VACCHE NUTRICI ISCRITTE NEI LLGG o nel Registro anagrafico** (art 24 comma 1, lett a) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087)

Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal D.L 5 agosto 2022 n.134

- b) **LIVELLO 2:** Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal D.L 5 agosto 2022 n.134

Inoltre, al comma 2 del medesimo art. 24 è previsto un premio ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm.

Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 1 dell'articolo 24:

- a) **LIVELLO 1:** spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
- b) **LIVELLO 2:** spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi

del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

Il premio può essere richiesto compilando l'apposito QUADRO 8, nell'ambito del quale, a partire dal codice allevamento attivo, il richiedente sceglie l'intervento richiesto, mentre nel QUADRO 10 sottoscrive gli impegni e le dichiarazioni specifiche previste per la specifica misura.

11.7.3 Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovicaprino

Ai sensi dell'articolo 25 comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è stabilito un premio per le Agnelle da rimonta identificate e registrate individualmente entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, ai sensi del DL 05/08/2022 n.134, che fanno parte di greggi che aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alle scrapie (art. 25 comma 2, del DM 23 dicembre 2022, n. 660087).

Lo stesso articolo prevede un premio per capi ovicaprini identificati e registrati individualmente ai sensi del DL 05/08/2022 n.134 prima di essere inviati al macello, e le cui carni sono certificate ai sensi del Reg. UE 1151/2012 (art. 25 comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

Il premio può essere richiesto compilando l'apposito QUADRO 8 nell'ambito del quale, a partire dal codice allevamento attivo, il richiedente sceglie l'intervento richiesto, mentre nel QUADRO 10 sottoscrive gli impegni e le dichiarazioni specifiche previste per la misura.

11.8 Sostegno accoppiato al reddito per superficie

Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito è concesso sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili. Per richiedere i premi accoppiati a superficie previsti è necessario compilare il QUADRO 6 e 7 della Domanda indicando la superficie coltivata da richiedere a premio.

Nella domanda unificata 2024 per i premi (frumento duro, girasole e colza, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro, soia e colture proteiche diverse dalla soia) è obbligatorio indicare l'utilizzo delle sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, come disciplinato dagli articoli 26- 33 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087.

Con DM 27 settembre 2023 n. 525680 sono stati definiti i quantitativi minimi di seme che devono essere impiegati dagli agricoltori per ricevere il sostegno. Con successivi decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 70374 e del 29 gennaio n. 43024 sono state apportate ulteriori modifiche ai quantitativi minimi di seme. I quantitativi di seme vigenti sono riportati nella Circolare AGEA n.21371 del 14 marzo 2024.

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Frumento duro	180
Girasole	3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)
Colza	2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Riso ibridi	30
Riso Hp	40
Riso Provisia	100
Riso Var. “Yume”	120
Riso tutte le varietà diverse dalle precedenti	160
Barbabietola da zucchero seme nudo	1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Barbabietola da zucchero seme confettato	4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Soia primo raccolto	70
Soia secondo raccolto	100
Pomodoro da trasformazione	n. piantine /ettaro di superficie: 25.000
Canapa	25

Per frumento duro, girasole, colza, riso, barbabietola da zucchero e soia, l’uso di seme certificato deve essere documentato attraverso fatture o DDT con informazioni minime (specie, varietà, numero di partita, categoria e quantità). Se mancano questi dati, è **obbligatorio allegare i cartellini/etichette varietali**. Per le semine successive alla presentazione della domanda unificata, le etichette devono essere allegate al fascicolo aziendale nel SIAN **entro il 30 giugno dell’anno di domanda**. Per le semine successive al 30 giugno le etichette devono essere allegate al fascicolo aziendale nel SIAN **entro il 1° settembre dell’anno di domanda**.

Per la canapa il quantitativo minimo di seme rileva ai fini dell’ammissibilità delle superfici al sostegno di base al reddito (titoli PAC), fermo restando il divieto di destinazione delle superfici coltivate a canapa da infiorescenza. **Per la canapa è sempre necessario acquisire i cartellini (Circolare AGEA.21371 del 14.03.2024).**

11.8.1 Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro

Ai sensi dell'art. 26 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato a frumento duro, secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto, a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.8.2 Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza

Ai sensi dell'art. 27 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, integrato dall'art. 9 del DM 30 marzo 2023 n. 185145 è concesso un sostegno alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto, a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Il richiedente allega in domanda copia del contratto stipulato con una industria di trasformazione, sementiera o mangimistica ovvero l'impegno di coltivazione tra il beneficiario e la cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta che stipula il contratto di filiera con una industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione (a titolo esemplificativo centro di stoccaggio). Qualora non fosse stato ancora stipulato il predetto contratto, deve essere allegato l'impegno alla stipula dello stesso entro le tempistiche definite dall'Organismo di coordinamento nelle specifiche Circolari AGEA n. 13390 del 15 febbraio 2023 e n. 21371 del 14 marzo 2024 relativa al sostegno accoppiato al reddito.

11.8.3 Sostegno accoppiato al reddito per riso

Ai sensi dell'art. 28 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute,

non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.8.4 Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero

Ai sensi dell'art. 29 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

Il produttore allega alla domanda unificata copia contratti di fornitura stipulati con l'industria saccarifera.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.8.5 Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione

Ai sensi dell'art. 30 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il produttore allega alla domanda unificata copia dell'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 110851 del 11.03.2025 ha modificato l'articolo 30 del DM 23 dicembre 2022. 6

Dall'anno di domanda 2025, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilità, in caso di difficoltà derivanti dal reperimento di tale materiale certificato, di fare ricorso a materiale di propagazione

proveniente da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV), purché al secondo anno consecutivo di autorizzazione.

Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. In caso di utilizzo del materiale di propagazione proveniente da sementi in APV deve essere prodotta la dichiarazione della ditta sementiera attestante che l'APV è al secondo anno consecutivo di autorizzazione e ha superato almeno una delle prove per l'iscrizione al catalogo.”

11.8.6 Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012

Ai sensi dell'art. 31 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 10 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013. Si fa presente che, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio può essere dimostrata anche dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Inoltre, l'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore delle due superfici.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce.

Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto 28 maggio 2021, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione

geografica, le superfici richieste a premio sono riconosciute ammissibili, purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare e sia dichiarato in domanda l'anno di impegno al reimpianto.

11.8.7 Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati

Ai sensi dell'art. 32 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

In domanda il richiedente deve dichiarare l'organizzazione di produttori con la quale ha stipulato l'impegno a conferire gli agrumi prodotti sulle superfici ed allega copia dell'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione oppure deve dichiarare di condurre una azienda agrumicola iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (UE) n.1151/2012 aderendo al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.

11.8.8 Sostegno accoppiato al reddito per la soia

Ai sensi dell'art. 33 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.8.9 Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia

Ai sensi dell'art. 34 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto, a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

12 CONDIZIONALITÀ (cd CONDIZIONALITA' RAFFORZATA)

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 (Titolo III, capo I, sezione 2) prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti alle aziende agricole.

L'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115 e nel Piano Strategico Nazionale.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115, tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal DM 9 marzo 2023, n.147385.

Le regole di condizionalità e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono riportate all'articolo 4 e negli allegati 1 del DM 9 marzo 2023, n.147385.

La specifica disciplina è contenuta nei decreti adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della Circolare AGEA n. 65915 del 4 settembre 2024.

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute, raccolte nella "scheda di condizionalità", disponibile nel SIAN per ciascun anno civile.

Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenzia, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. (UE) di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti;

- impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN, zone umide che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda;
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi tre anni
- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni).

In applicazione della normativa unionale vigente si precisa che:

Esenzione per aziende fino a 10 ettari

I beneficiari sono esentati dai controlli nell'ambito del sistema di condizionalità qualora la superficie agricola dichiarata nella domanda geospaziale, ammissibile ai pagamenti e ai sostegni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non superi i **10 ettari**.

Esenzione controlli BCAA 7 per aziende fino a 30 ettari

Il Regolamento (UE) 2025/2649 ha introdotto, all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2021/2116, il paragrafo 2-bis, ai sensi del quale gli agricoltori la cui azienda abbia una dimensione massima non superiore a **30 ettari di superficie agricola** dichiarata ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sono esentati dai controlli relativi ai requisiti della **BCAA 7**, come definiti all'allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115.

Superfici condotte con metodo biologico o Produzione Integrata

Le superfici coltivate con metodo biologico o condotte nel rispetto dei disciplinari della Produzione Integrata si considerano conformi alla norma BCAA 7.

12.1 Condizionalità sociale

Ai sensi dell'articolo 14 e dell'allegato IV del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e di quanto prescritto nel titolo IV capo V del Regolamento (UE) n. 2021/2116, il beneficiario dichiara nel modulo di domanda di rispettare i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Regolamento (UE) 2021/2115 e riportati nel PSP approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 e s.m.i.

13 REQUISITI PER IL PAGAMENTO

L'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 dispone, in linea generale, che l'importo minimo al di sotto del quale le Amministrazioni pubbliche possono non concedere l'aiuto e non esigere la restituzione è determinato in 12 euro.

13.1 Limiti minimi pagamenti diretti

In applicazione dell'articolo 8 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro 300, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

13.2 Limiti minimi interventi Sviluppo Rurale

Non si procede al pagamento per le domande con importi totali spettanti inferiori a 12 euro, ferme restando specifiche disposizioni regionali presenti nelle schede intervento del PSP e/o nei bandi regionali.

13.3 Contributo agli strumenti di gestione del rischio

A partire dal 2023, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 2021/2115, come strumento di gestione del rischio è stato istituito il "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici". Al fondo viene assegnata annualmente una percentuale del **3% dei pagamenti diretti** da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda.

Come indicato nell'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'Organismo Pagatore effettua un prelievo annuale del 3% dei pagamenti diretti per le domande che presentano almeno un intervento, nell'ambito dei pagamenti diretti, ammissibile all'aiuto. Il prelievo è eseguito sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni e prima di qualsiasi recupero.

La domanda unificata 2024, contenente almeno un intervento dei pagamenti diretti presentata da ciascun agricoltore, costituisce per l'anno 2024 l'adesione al Fondo e la relativa copertura mutualistica, in quanto il prelievo nella misura del 3% dei pagamenti diretti costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante.

L'agricoltore nel QUADRO 29 della domanda unificata dichiara di essere a conoscenza che su tutti i pagamenti diretti della domanda unificata è eseguito il prelievo del 3% ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e che la richiesta di pagamenti diretti nella domanda unificata costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo AgriCat e alla relativa copertura mutualistica, come previsto dall'art. 8 del DM 30 dicembre 2022 n. 667236.

13.4 Documentazione antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011, modificati dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, stabiliscono che sia sempre prevista la documentazione antimafia con riferimento ai “terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro” e nelle ipotesi di “concessione di terreni agricoli demaniali”. Ai fini del calcolo della soglia dei 25.000€ oltre la quale è richiesta l'acquisizione dell'informazione antimafia, concorre la somma degli importi richiesti nell'ambito dei procedimenti (pagamenti diretti e sviluppo rurale) procedimenti presenti nella domanda unificata.

L'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, detta i termini per il rilascio delle informazioni antimafia. Il comma 3 stabilisce che decorsi i termini fissati nel comma 2 (30 gg) si può procedere all'erogazione di contributi e finanziamenti, sotto condizione risolutiva, anche in assenza del rilascio dell'informazione; nei casi di urgenza, si può anche procedere immediatamente, senza attendere tale termine. Il ricorso alla procedura di urgenza prevista all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/ 2011 - che consente di procedere immediatamente all'erogazione dei pagamenti sotto condizione risolutiva in assenza della documentazione antimafia – è eccezionale e deve intendersi ammesso esclusivamente nei casi in cui ricorrano ragioni di particolare emergenza legate alla corresponsione dei contributi agricoli unionali nei termini perentori previsti dalla regolamentazione europea, ovvero per non incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell'Unione europea e sempreché sia stato adempiuto l'obbligo dell'inserimento nella BDNA della documentazione necessaria all'accertamento antimafia.

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'informativa antimafia liberatoria (comma 5, art. 92).

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30

ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso l'applicativo BDNA, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva necessaria per la richiesta dell'Informazione antimafia, da parte dell'OP AGEA.

Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo pagatore, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di interscambio rese disponibili nell'ambito del SIAN.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'OP AGEA provvede a richiedere direttamente tramite la B.D.N.A. il rilascio dell'informazione antimafia.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Una volta fornita la dichiarazione sostitutiva, il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA e delle funzionalità disponibili sul SIAN, procede all'attivazione della richiesta dell'Informazione antimafia per le domande interessate.

Il mancato inserimento nel SIAN della dichiarazione sostitutiva, dei relativi allegati e dell'attivazione della richiesta da parte del beneficiario e del CAA, non consente di avviare la procedura di richiesta alla BDNA, con conseguente impossibilità per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'accettazione da parte della BDNA della documentazione e della relativa richiesta è attestata dal rilascio di apposito numero di protocollo fornito dalla BDNA stessa.

L'inserimento incompleto o carente della dichiarazione sostitutiva e dei relativi allegati comporta la mancata accettazione della documentazione da parte della BDNA e l'impossibilità di rilasciare un numero di protocollo, con la conseguente impossibilità da parte dell'OP AGEA di procedere alla liquidazione degli aiuti.

Il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA, ha la possibilità di verificare lo stato della richiesta attraverso la consultazione delle informazioni del fascicolo aziendale.

È responsabilità del beneficiario verificare, anche per il tramite del proprio CAA, il buon esito della richiesta (avvenuta protocollazione) o l'eventuale mancato accoglimento della richiesta con le relative segnalazioni da

parte della BDNA. In caso di mancato accoglimento, il beneficiario è tenuto a correggere o integrare tempestivamente la documentazione carente e a sottomettere una nuova richiesta di Informazione antimafia. Il certificato non è richiesto, ai sensi del citato D.lgs., “per i rapporti fra i soggetti pubblici” (esenzione per Ente pubblico).

14 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha introdotto i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

15 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

L'art. 99 del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

16 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'Organismo Pagatore AGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di AGEA è la seguente: protocollo@pec.AGEA.gov.it.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;

- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo:

- Professionisti – l'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti;
- Società – le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Ditte Individuali - le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Pubbliche Amministrazioni - devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell'art 19 del Decreto MASAF 83709 del 21/02/2024, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

17 ACCESSO AGLI ATTI

In considerazione della elevata numerosità dei procedimenti delle Domande Unificate (compresi quelli di controllo), delle scadenze dei termini fissati dalla normativa europea per l'effettuazione dei pagamenti a valere sui fondi europei e delle informazioni associate ai vari procedimenti, l'eventuale esercizio del generale diritto di accesso da parte degli interessati, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, deve inevitabilmente essere contemperato con l'ottica della gestione secondo le modalità del "teleprocedimento".

A tal proposito, l'OP AGEA incentiva l'uso della telematica anche per quanto riguarda l'accesso al procedimento amministrativo.

A tal fine, il SIAN è strutturato per mettere a disposizione e consentire ai singoli beneficiari l'accesso alla maggior parte delle informazioni relative alle rispettive Domande, che danno conto dell'intero procedimento, scandito dai termini dettati dalla normativa comunitaria, dall'avvio alla conclusione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che i documenti e le informazioni consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della Domanda unificata, sono i seguenti:

- mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- domanda di pagamento;
- dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- check-list delle istruttorie eseguite;
- eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative);
- disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.;
- informazioni relative ai pagamenti effettuati.

È quindi nella disponibilità degli interessati prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, direttamente attraverso l'accesso al SIAN, oppure, per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, consultare il proprio fascicolo aziendale e i procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN. I beneficiari utenti qualificati del portale SIAN hanno anche accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati.

Pertanto, ciascuna eventuale richiesta di informazioni o documenti relativi alla domanda unificata dovrà essere necessariamente preceduta da una fase di autonoma verifica della effettiva mancanza di disponibilità sul SIAN delle informazioni o documenti richiesti.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, saranno prese in considerazione unicamente le richieste di informazioni e di accesso agli atti, che pervengano dal CAA e che riportino espressamente le motivazioni per cui non sia stato possibile recuperare le informazioni e/o i documenti nelle modalità sopra indicate.

Dette richieste, da inoltrarsi all'indirizzo PEC del protocollo di AGEA (protocollo@pec.agea.gov.it), dovranno essere sottoscritte da parte del soggetto avente titolo (beneficiario, responsabile CAA, legale di fiducia, ...), riportando i dati che consentano l'univoca identificazione del beneficiario, della domanda unificata interessata e delle informazioni/documenti richiesti.

I beneficiari che non hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA potranno accedere alle informazioni disponibili sul SIAN come utenti qualificati o, nel caso non dovessero trovare i documenti o informazioni di interesse, attraverso l'Ufficio utenti di AGEA OP, secondo le consuete modalità. L'Ufficio utenti di AGEA OP gestirà la richiesta nelle modalità più opportune, se del caso inoltrandole direttamente all'Ufficio competente di AGEA OP, dandone contemporanea notizia al beneficiario.

AGEA OP archiverà d'ufficio le richieste di informazioni o di accesso agli atti presentate in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte o quelle contenenti richieste di informazioni già disponibili sul SIAN.

18 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: CRITERI DI CONTROLLO DEGLI AIUTI E MODALITÀ DI RIESAME, COMUNICAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Il procedimento amministrativo della Domanda Unificata si svolge interamente sul Sistema informativo SIAN, di cui al D.lgs. 30 aprile 1998 n. 173 ed avviene secondo le logiche e le caratteristiche tipiche del cosiddetto "teleprocedimento", realizzando quindi una forma di gestione aderente ai principi in materia di gestione e partecipazione amministrativa, di cui alla legge n. 241/1990, e conforme alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005.

La presentazione della domanda di aiuto, i controlli, l'istruttoria, la partecipazione e l'accesso agli interessati, il pagamento, il diniego totale o parziale all'esito dell'istruttoria e gli esiti delle istruttorie avvengono attraverso

il SIAN, il quale provvede anche all'elaborazione delle informazioni inserite afferenti a ciascuna azienda agricola.

La disciplina dei criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore AGEA emanerà.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Organismo Pagatore
Christian PATTI

ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 - Base giuridica Unionale

- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE - Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014

concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'unione;

- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2023)6990 del 23 ottobre 2023, da ultimo modificato con Decisione C(2024)8662 del 11/12/2024;

- Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni – Norme di diretta applicazione.

Allegato 1.2 - Base giuridica Nazionale

- DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 maggio 2021, n. 0248981 - Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto MASAF 30 dicembre 2022 n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei

danni catastrofici meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;

- Norma di adesione Rev. 12 del 15 novembre 2022 e s.m.i. recante *Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata nell'ambito del SQNPI/2023, documento prodotto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale*;
- Decreto MASAF del 9 marzo 2023 n. 0147385, recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
- Decreto MASAF del 9 marzo 2023 n. 0147633 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune e ss.mm.ii.
- Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto MASAF del 30 marzo 2023, n. 0185101 recante Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022;

- Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- Decreto MASAF del 4 agosto 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Approvazione linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;
- Decreto MASAF del 27 settembre 2023 n. 525680 Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.
- Decreto Direttoriale MASAF del 27 dicembre 2023 n. 0703742 - Modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027;
- Decreto MASAF 21 febbraio 2024 n. 83709 - Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività. (GU Serie Generale n.87 del 13-04-2024);
- Decreto MASAF 26 febbraio 2024 n. 93348 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;
- Decreto MASAF 29 febbraio 2024 n. 0101344 Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

- Decreto MASAF 28 Giugno 2024 n. 289235 relativo a “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”.
- Decreto MASAF 2 Agosto 2024 n. 353015 relativo a “Adeguamento delle percentuali di riduzione e/o della baseline dall’eco-schema 1 “Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale” ai sensi dell’articolo 17, comma 2 sexies, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022”
- Decreto MASAF 11 marzo /2025 n. 110851 recante Modifica agli articoli 17 e 30 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, relativi rispettivamente all’eco-schema 1 “Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale” e al “Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione” e modifica all’articolo 4 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, recante “Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi”.
- Decreto n. 690628 del 22 dicembre 2025 - Modifica dell’articolo 5 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022;
- Circolare AGEA prot. n. 2023.12874 del 22 febbraio 2023 – Agricoltore in Attività- Art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e Art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- Circolare AGEA prot. n.20232 del 17 marzo 2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115
- Circolare AGEA prot. n.25739 del 06 aprile 2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115. Seguito circolare AGEA prot. n. 20232 del 17 marzo 2023;
- Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023 - Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

- Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 - Disciplina relativa alla Domanda Unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 - requisiti e livello minimo di informazioni;
- Circolare AGEA n. 31369 del 28 aprile 2023 "Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti";
- Circolare AGEA n. 35149 del 12 maggio 2023 "Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti";
- Circolare AGEA prot. 35478 del 12 maggio 2023 "Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115";
- Circolare AGEA n. .0043528 del 8 giugno 2023 "Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) – Modifica alla circolare AGEA prot. n. 31369 del 28 aprile 2023";
- Circolare AGEA n. prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023 Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;
- Circolare AGEA prot. n. 81268 del 2 Novembre 2023: Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023;
- Circolare AGEA n. 95978 del 20 dicembre 2023 "art.27 del DM 23 dicembre 2022 n.66087 - Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza";
- Circolare AGEA n. 97806 del 30 dicembre 2023 - Programmazione PAC 2023 – 2027. Consolidamento e validazione Layer Pratiche Locali Tradizionali (PLT). Disciplina per la gestione e per i controlli. Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 25772 del 6 aprile 2023;
- Circolare AGEA n. prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024 Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;
- Circolare AGEA n. 28624 del 9 aprile 2024 Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi) – attuazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348;
- Circolare AGEA n. 29528 del 12 aprile 2024 Disciplina attuativa del D.M. n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);

- Circolare AGEA n. 50746 del 23 giugno 2025 – Testo unico sulle procedure relative al Sistema di Monitoraggio delle Superfici AMS – Campagne 2025 e successive.
- Circolare AGEA n. 73919 del 25 settembre 2025 - Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall'anno di campagna 2026
- Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore AGEA n. 122 del 11 novembre 2025 - Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2026;
- Circolare AGEA n. 101005/2025 del 11 dicembre 2025 - Superfici ammissibili ai fini dei pagamenti diretti previsti dalla PAC in caso di installazione di impianti agrivoltaici;
- Circolare AGEA n. 19987 del 10 marzo 2025 - Integrazione punto 10.2.1 “Utilizzo di sementi certificate” della Circolare Agea n. 21371 del 14 marzo 2024 - sostegno accoppiato al reddito del riso;
- Circolare di Agea Coordinamento 26280 del 28 marzo 2025- Domanda unificata interventi SIGC - campagna 2025 Circolare AGEA n. 9304 del 4 febbraio 2026 Nuove istruzioni operative AGEA per la PAC 2026 a seguito di modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2649 (c.d. Omnibus III) e finalizzate all'attuazione pratica delle novità nella campagna di domanda PAC 2026;
- Circolare AGEA n. 12953 del 13 febbraio 2026 – domanda unificata 2026.

Certificazioni antimafia

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti

per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;

- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- Istruzioni Operative n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni.

Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;

- D.lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm.ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica. In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'AGEA, in qualità di Titolare del trattamento.
--	---

	I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode. La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l'adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR). Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall'AGEA in appropriata e separata modulistica, con l'indicazione anche della relativa base giuridica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.
Durata del trattamento	I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.

Ambito di comunicazione dei dati	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, sono consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma del regolamento UE 2021/2116 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari"). Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.

Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.AGEA.gov.it
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio: • alla casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy,

	oppure • alla casella di posta elettronica ageaprivacy@agea.gov.it di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it. Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

ALLEGATO 3 – Elenco dei prodotti

ALLEGATO 4 – Modello Domanda Unificata

